

N. R.G. /2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Terza Sezione CIVILE
Giudice dott. *Mirko Buratti*

Il giudice unico ha pronunciato il giorno **20/03/2015** la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **/2013** R.G. promossa da:

M G B (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA DEI MILLE, 2 25122
BRESCIA; ASTUNI VALERIO (STNVLR75H04C312A) VIA GHERLA, 10 25015 DESENZANO DEL
GARDA; , elettivamente domiciliato in VIA MORIGGIA, 3 20900 MONZA

ATTORE/I

contro

CREDITO FILIALE DI (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
GOZZI ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 8 CORMANO presso il
difensore avv. GOZZI ENRICO

CREDITO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GOZZI ENRICO, elettivamente domiciliato in
VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 8 CORMANO presso il difensore avv. GOZZI ENRICO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22 gennaio 2013, M G B convenne in giudizio Credito , nonché la filiale di , e chiese che venisse accertata la nullità delle clausole di pattuizione di tassi di interesse debitori usurari, dell'anatocismo trimestrale degli interessi debitori, dei tassi d'interesse ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, con conseguente condanna della Banca a restituire le somme indebitamente addebitate, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

M G B evidenziò di avere intrattenuto per molti anni un rapporto di conto corrente con l'istituto bancario Credito , presso la filiale di . Lamentò la contabilizzazione di interessi superiori alla soglia usuraria per oltre una volta e mezza in numerosi trimestri, con conseguente usura oggettiva e soggettiva, nonché della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati o comunque non dovuti.

Credito , incorporante per fusione Credito , si costituì ed eccepì, preliminarmente, la nullità della citazione per la genericità delle allegazioni, la mancanza di qualsiasi riferimento a documenti ed i molteplici errori contenuti nell'atto, espressione dell'utilizzo di un modello preconfezionato, e nei documenti allegati. Nel merito, evidenziò che M G B aveva stipulato il contratto di conto corrente bancario n. in data 14 novembre 1996, che le contestazioni sollevate erano generiche, che erano incomprensibili i parametri di calcolo utilizzati nella perizia di parte ed i periodi interessati dai conteggi, contestando l'applicazione di tassi d'interesse usurari. In via riconvenzionale, chiese la condanna di M G B al pagamento dell'esposizione debitoria ammontante ad € 34.912 al momento della revoca degli affidamenti (estratto conto al 31 agosto 2013).

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 11 dicembre 2014, senza ammettere la richiesta consulenza tecnica d'ufficio perché irrilevante, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Banca.

Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., comma 4, sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del *petitum* inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. L'accertamento della ricorrenza di detta ipotesi implica una valutazione da compiersi tenendo conto, da un canto, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare appunto "assolutamente" incerto (tra le tante, Cass. n. 4828 del 2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del 2001).

In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato alla luce della ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*.

Pertanto, sebbene parte attrice si sia sottratta persino all'onere minimo di allegazione e l'atto di citazione appare costituire un modello preconfezionato, nel valutare il grado di certezza della domanda, occorre verificare se essa sia tale da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, in modo da permettere l'approntamento di una precisa linea di difesa.

Le eventuali incompletezze riscontrabili nell'esposizione dell'atto di citazione, se non eliminate successivamente in conformità alle regole del processo, possono incidere sull'accogliibilità della domanda ad opera del giudice, non anche sulla formale validità dell'atto introduttivo del giudizio.

Sulla base di tali principi, si deve escludere la nullità della citazione in ipotesi di domanda caratterizzata, come nella fattispecie, dalla richiesta di accertamento delle nullità e di conseguente condanna alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente (*petitum*) fondata

sulla pretesa applicazione di tassi di interesse superiori a quelli stabiliti nelle condizioni economiche contrattuali (*causa petendi*).

Nel merito, le domande proposte da M G B sono infondate e vanno, pertanto, respinte. M G B aveva concluso con Credito in data 14 novembre 1996, un contratto di conto corrente di corrispondenza.

Va rilevato, tuttavia, che l'attrice si è limitata a produrre una perizia di parte di calcolo degli interessi anatocistici e di rilevazione dell'usura oggettiva e soggettiva.

La perizia di parte indica espressamente che l'elaborato si fonda sulla documentazione esibita, costituita dagli estratti conto bancari relativi al rapporto in oggetto dal 3° trimestre 2002 al 4° trimestre 2012.

Nessun'altra documentazione risulta allegata agli atti, né il contratto di conto corrente, né le condizioni economiche contrattuali, né gli estratti di conto corrente antecedenti al 3° trimestre 2002.

Tale carenza di allegazione comporta il rigetto della domanda per carenza di prova dei fatti affermati.

Si consideri che l'accertamento della nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali, la capitalizzazione trimestrale ed altri oneri che si assumono illegittimi, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'andamento dell'intero rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente.

La parte che invoca le suddette nullità, pertanto, ha l'onere di produrre tutta la documentazione bancaria occorrente a consentire la ricostruzione contabile integrale del rapporto di conto corrente.

Nella specie, la documentazione bancaria è incompleta.

Peraltro, per quanto riguarda il preteso superamento dei limiti del tasso soglia antiusura, va osservato che parte opponente si è sottratta persino all'onere minimo di allegazione del fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione del contratto superassero il tasso soglia in quel vigente.

I conteggi contenuti nella perizia di parte prodotta da M G B (effettuati con l'impiego di un software non certificato e di cui non sono note le funzionalità; inoltre, la perizia non è asseverata, contrariamente a quanto asserito) dopo una lunga premessa teorica, non chiariscono come siano stati elaborati i dati risultanti dagli estratti conto scalari e come siano stati determinati i tassi effettivi applicati.

Inoltre, i suddetti conteggi si fondano su un presupposto errato, perché adottano premesse teoriche che non trovano corrispondenza nel reale contesto del rapporto esaminato ed applicano un criterio che cumula interessi debitori, commissioni di massimo scoperto ed altre spese per singole operazioni al fine di dimostrare che, nel corso del rapporto, tale limite sarebbe stato oltrepassato: in particolare, includono nella determinazione del TEG indistintamente tutti gli oneri contabilizzati negli estratti di conto corrente.

Siffatto criterio non appare corretto in quanto accomuna nel ricalcolo degli interessi voci che hanno natura diversa da quella di remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, quali le spese di tenuta conto, e che, pertanto, non possono concorrere a determinare il tasso d'interesse complessivo da rapportare al tasso soglia.

Si consideri, infatti, che il superamento del tasso soglia viene determinato secondo una specifica procedura amministrativa prevista dalla legge.

L'art. 644, 3° comma, cod. pen. prevede: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

L'art. 2, 4° comma della legge n.108 del 1996 individua tale limite "nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà."

La medesima norma (1° e 2° comma) disciplina le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Tali modalità possono essere così riassunte:

1. il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni

- a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;
2. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale;
 3. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

La legge, dunque, ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà.

Questo percorso postula l'intervento della Banca d'Italia che, nella sua qualità di Organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.

Ciò vale, in particolare, ai fini della classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre e dell'individuazione "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (...) collegate all'erogazione del credito", che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, nonché delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all'erogazione del credito.

A questo riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, provvedono ad indicare analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese.

La perizia di parte non ha chiarito quali criteri abbia applicato nell'elaborazione dei propri conteggi e non ha dimostrato di essersi attenuta alle suddette disposizioni.

Peraltro, nonostante l'applicazione di criteri errati, il risultato dell'elaborazione evidenzia il superamento del tasso soglia solo nel corso del rapporto ed in alcune trimestralità soltanto.

Per quanto riguarda l'usura soggettiva, va rilevato che manca del tutto la prova che, nel caso concreto, gli interessi praticati fossero del tutto sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro e che ciò sia dipeso dall'esistenza di una peculiare condizione di difficoltà economica o finanziaria del correntista nel momento in cui tali interessi sono stati pattuiti.

Va disattesa anche la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca.

Infatti, la domanda di condanna al pagamento del saldo debitore del conto corrente presuppone l'individuazione di un credito certo nella sua composizione ed entità ed il relativo onere di allegazione dei fatti a supporto del credito e delle relative prove compete proprio alla Banca, che è parte attrice in riconvenzione.

Ciò premesso, l'accertamento del credito implica la verifica di come si fosse originato il saldo finale ripercorrendo nel tempo i movimenti del conto corrente, dal momento che la prova a favore dell'azienda di credito dell'esatta entità del credito azionato deriva dall'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti a partire dall'apertura del rapporto; in tale percorso, a fronte delle eccepite nullità riguardanti l'addebito di interessi passivi ed altre commissioni (nullità che non incontrano il limite della prescrizione e che non sono necessariamente correlate ad una domanda di ripetizione d'indebitato quando sono rivolte a provocare una mera riduzione dell'esposizione debitoria), occorre depurare il saldo di conto corrente, ricalcolandolo, dalle somme indebitamente addebitate al correntista in forza di clausole nulle.

Tale lacuna di allegazione impedisce la rielaborazione dei conteggi per ricalcolare il saldo depurato

dagli addebiti illegittimi, dal momento che mancano gli estratti conto dall'apertura del conto e fino al 3° trimestre 2002.

Le spese di lite possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta le domande formulate da entrambe le parti;
- 2) spese di lite compensate.

Monza, 20 marzo 2015.

Il Giudice
dott. Mirko Buratti